

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019))

art. 1	modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 127/2019
art. 2	modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 127/2019
art. 3	entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 127/2019

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)>>;

b) al comma 2, le parole: <<'Unione'>> sono sostituite dalle seguenti: << la Comunità>>.

art. 2 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 127/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 127/2019, la parola: <<Unioni>> è sostituita dalla seguente: << Comunità>>.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE